

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**  
**NR.26**

Il giudice per le indagini preliminari, Emanuela Attura a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.9.2020, con riguardo alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento nei confronti di DE SANCTIS Marco Giunio, nato a Roma il 29.9.1962 udienza fissata a seguito di opposizione di Romolo Rizzoli con riguardo alla imputazione di cui all'art. 322 c.p..

Di seguito i fatti.

Il 10.3.17 l'odierno opponente, nella qualità di presidente della federazione italiana bocce (incarico ricoperto ininterrottamente dal 1993), depositava un ESPOSTO (così espressamente qualificato) con il quale rappresentava in via preliminare una campagna giornalistica portata avanti in suo danno (cfr. l'articolo PARENTOPOLI ADESSO GIOCA A BOCCE pubblicato sul quotidiano "IL TEMPO" in data 25.10.2016) ed in relazione alla quale aveva sporto querela.

Rappresentava, inoltre, che nel corso di un pranzo avvenuto all'interno di un ristorante romano il 12.12.15 (un anno e tre mesi prima della presentazione dell'esposto), pranzo al quale aveva preso parte l'odierno indagato, presidente della bocciofila Flaminio e segretario generale del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico) e Luca Pancalli (Presidente dello stesso comitato), gli era stata fatta la proposta di rinunciare alla ulteriore candidatura da presidente in cambio dell'elargizione di somme di denaro da distrarre dai fondi del CIP. In sostanza il De Sanctis gli aveva offerto la corresponsione della somma di euro 2.500,00 netti al mese.

All'esposto il denunciante allegava un file audio, avendo egli proceduto alla registrazione della conversazione avuta nel corso del richiamato pranzo, all'insaputa dei presenti.

Il Pubblico Ministero ne disponeva la trascrizione in forma scritta del fonema che è allegata agli atti.

L'11.3.2017 (giorno successivo alla presentazione dell'ESPOSTO) l'odierno indagato, nel corso dell'assemblea indetta per il rinnovo della carica di presidente e nonostante la ri-candidatura del Rizzoli, veniva eletto presidente della federazione italiana bocce.

Con memoria depositata in data 9.5.2017, il difensore del Rizzoli, rilevato che il procedimento risultava iscritto a modello 45, sollecitava il Pubblico Ministero a procedere ad iscrizione in relazione a fatti di reato nell'ipotesi tentata, precisando che *"...omissis...desta oltremodo indignazione la possibilità, quanto mai concreta stando al tenore delle affermazioni trasfuse in atti, che si sia tentato di corrompere il sig. Rizzoli (all'epoca Presidente della Federazione Sportiva bocce)... omissis"*.

Dagli atti risulta che il Pubblico Ministero - con tempestiva delega in data 5.4.2017 - aveva incaricato la PG ad eseguire le indagini e ad ogni buon conto in data 24.7.2017 iscriveva il fascicolo a registro ignoti per il reato di cui agli artt. 56 .319 c.p.



Nelle more, la giustizia sportiva, anch'essa investita della vicenda, elevava capi d'accusa nei confronti sia del Rizzoli che del De Sanctis.

E' acquisita agli atti documentazione relativa al procedimento sportivo istauratosi e conclusosi, per il De Sanctis, con una istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 47 del regolamento di giustizia e disciplina della federazione italiana bocce.

Il Pubblico Ministero, poi, procedeva, all'escussione a sommarie informazioni di diversi soggetti informati dei fatti ed in particolare Milana Riccardo, nominato nell'aprile 2017 segretario della Federazione Generale Bocce, Antonella Fracassi dipendente della Federazione, Marco Staffoli, Presidente del Circolo Bocciofilo Flaminio, Angela Picano, Capo Area Finanza Controllo e Territorio del CIP, Comitato Italiano Paraolimpico.

Dalla complessiva valutazione degli atti, si evince agevolmente come l'esposto venne presentato immediatamente prima che Marco Giunio De Sanctis venisse eletto nuovo presidente della federazione bocce, quale successore dell'esponente per il quadriennio 2017/2020. La sua elezione, infatti, è avvenuta lunedì 13.3.17, a distanza, quindi, di tre giorni dal deposito dell'esposto, contenente un fatto che il Rizzoli assume essere avvenuto nel dicembre del 2015 e quindi oltre un anno prima della richiesta di accertamento dei fatti.

Agli atti è contenuta la trascrizione della conversazione effettuata dalla sezione di PG – Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Roma in data 30.10.17, ma appare sicuramente più chiara la versione trascritta ai fini del procedimento sportivo.

In effetti dalla lettura complessiva della conversazione appare tratteggiarsi una ricostruzione della vicenda secondo la quale il De Sanctis ha parlato con il Rizzoli dello scenario che egli potessi non presentare la propria ennesima candidatura a presidente della federazione italiana bocce, in cambio di benefici che il De Sanctis poteva assicurargli a mezzo di fondi del CIP, di cui era segretario.

E' vero anche che il De Sanctis, nell'ambito della medesima conversazione, precisa che la candidatura è un suo diritto e che nessuno può impedirgli di candidarsi, precisando che dopo Rizzoli c'è lui.

Ciò posto, appare necessaria una premessa relativa alla qualificazione giuridica del fatto emergente dagli atti, avendo lo stesso esponente richiesto – a seguito di iscrizione a noti del fascicolo in data 17.7.2019 – che il fatto venisse qualificato quale istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p, non avendo l'opponente, secondo la propria prospettazione, mai concluso alcun accordo corruttivo con l'indagato.

Sul punto, in verità, la stessa giustizia sportiva sulla base dell'originario esposto depositato agli atti, con atto di differimento e richiesta di fissazione dell'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare del 12.5.2017, ha precisato ricostruito il fatto, chiarendo che *“Si tratta di un tentativo di “corruzione” avente ad oggetto la compravendita della candidatura elettorale che, qualora fosse andata a buon fine, avrebbe provocato una contrazione delle prerogative democratiche degli elettori”* (pag. 8 dell'atto).

In accoglimento della richiesta dell'opponente, il Pubblico Ministero in data 11.9.2019 ha proceduto modificando la qualificazione giuridica del fatto in istigazione alla corruzione.

Ebbene al fine di verificare se il fatto concreto possa essere sussunto sotto l'ipotesi astratta di cui all'art. 322 c.p., va evidenziato come non può certamente farsi riferimento alle dichiarazioni dell'odierno opponente, trattandosi di soggetto che non si è mostrato indifferente all'esito del giudizio, avendo presentato l'esposto, che ha dato vita all'odierno procedimento, solo dopo un anno e tre mesi dal fatto (pranzo del 12.12.2015 al quale l'esponente si è presentato con un registratore al seguito) ed in prossimità dell'assemblea per il rinnovo della carica di presidente della federazione bocce, temendo evidentemente, come, poi in effetti è avvenuto, di risultare soccombente.

L'unico elemento di fatto, scervo, quindi, da valutazioni di parte, è il contenuto della conversazione registrata ed il cui file audio è acquisito agli atti.

De Sanctis: ma chi te sta a di de no però tu al mio fianco possiamo fa quello che ci pare, me parli lo famo, i ho sempre fatto luca, mi hai chiesto le cose le faccio, quando stavo al commissario i ho sempre fatto, so un uomo leale

Rizzoli: mi hai garantito che mi dai i soldi che adesso prendo? Che adesso li sto prendendo pure

De Sanctis: ti ho detto di sì

De Sanctis: non te l'ho detto?

Rizzoli: no so che so 2000 e qualcosa

Pancalli: so 60

De Sanctis: so 2 e 5000

Rizzoli: no de meno

De Sanctis: io te darei 2 e 5000 nette

Pancalli: perché so 60

Rizzoli: no ma sti soldi da dove arrivano, io vorrei capire. No perché poi andando nel pratico

De Sanctis: no mica so scemo

Rizzoli: oh io mica posso stare dentro alle cose vostre

De Sanctis: lo c'ho un ruolo cazzo legato a me INC fondamentale tra centro federale, relazioni esterne tutto quello che vuoi comunicazione la fa lui, chi la fa mi nonno

Rizzoli: me puoi pagà

De Sanctis: certo che te posso pagà, abbiamo una fib servizi tutto quello che vuoi. Posso pià dalla fondazione, lui, sempre con la federazione

Rizzoli: ma non c'ha una lira

De Sanctis: c'è la fondazione, io li posso pià dalla fondazione, io dalla fondazione le do 800000 giro i soldi come commissione paralimpica ma che te lo devo di? È facilissimo. Te Posso fa segretario generale dei servizi, direttore generale dei servizi ce ne so 600 de modi

De Sanctis: lo ti do un contributo ma che dici Romolo?

Rizzoli: la corte dei conti gli può fa rilievo alla federazione che sta sotto la corte dei conti, ah io vengo da lo stato so come funziona

De Sanctis: no la corte dei conti, noo. La FIB servizi si chiama servizi perché ha un contratto di servizio. Adesso poi le federazioni so private stanno fuori dall'istat



Ebbene – al di là dell'assoluta pochezza dei contenuti della conversazione, nella quale emerge chiaramente (e tristemente) una gestione delle attività sportive di interesse pubblico con logiche di spartizione e di nepotismo - la conversazione dimostra che i due soggetti, entrambi aspiranti candidati alla carica di presidente della federazione italiana bocce, discutevano, su input proprio dell'opponente di come garantire all'uscente presidente, ove non si fosse candidato, emolumenti che il De Sanctis precisava sarebbero arrivati dai fondi del CIP (comitato italiano paraolimpico di cui era segretario), alla presenza, peraltro, del presidente dello stesso CIP. Va, però, precisato che il De Sanctis proponeva un incarico formale, quale segretario generale dei servizi o direttore generale dei servizi.

Cionondimeno, come correttamente osservato dal Pubblico Ministero, il fatto - siccome ricostruito - non rientra nella fattispecie astratta di istigazione alla corruzione.

L'istigazione alla corruzione è fattispecie che punisce chi crea i presupposti per realizzare un atto di corruzione e l'offerta o la promessa non sia accettata dal pubblico ufficiale. Si tratta, dunque, di reato di mera condotta, in cui l'offerta o la promessa (o la sollecitazione, di cui ai successivi commi dello stesso articolo) è sufficiente a far ritenere consumato il reato.

Tale offerta o promessa deve essere seria e potenzialmente idonea a indurre il pubblico ufficiale ad accettare (v. Cass. 46015/18).

Ebbene nel caso di specie il Rizzoli, nella qualità di presidente della federazione italiana bocce, rivestiva la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ma deve escludersi che l'istigazione a rinunciare alla ri-candidatura costituisca l'omissione di una funzione o di un potere inerenti l'ufficio.

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 322 c.p.p. è necessario che l'offerta o la promessa venga effettuata in relazione ad una funzione o ad un potere esercitati dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o per compierne uno contrario, atto nell'ambito del quale certamente non può essere annoverata la (ri)-candidatura alla carica di presidente delle federazione bocce.

Infine, solo per completezza, avendo l'opponente concluso sul punto, si osserva come sia del tutto inconferente la prospettazione di ri-qualificazione del fatto nella ipotesi di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 56 319 quater c.p.)

Il reato di cui all'art. 319 quater c.p., come a tutti noto, era fattispecie in precedenza sussunta nel reato di concussione (art.317 c.p.). Con la L. 190/2012 configura una autonoma figura di reato, ma la induzione, richiesta non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità (Cass. pen., n. 28412/2013).

Si tratta di un qualsiasi comportamento, avente per effetto quello di determinare nel soggetto passivo una sorta di soggezione psicologica che lo determini a dare o promettere per evitare un male. Come affermato anche dalla

giurisprudenza più recente: *“Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è configurabile anche in presenza di una condotta ingannevole del soggetto investito di qualifica pubblicistica nei confronti del privato, quando essa sia finalizzata alla falsa rappresentazione non della doverosità della promessa o della dazione (nella quale ipotesi potrebbe configurarsi il reato di truffa), ma a quella dell'esistenza di una situazione costituente il presupposto perché il privato possa convincersi della convenienza per lui di addivenire a detta promessa o dazione”* (Cass. pen., n. 53436/2016).

In sostanza nel delitto di induzione indebita, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costringitivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. - della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. In altre parole la condotta di induzione, è integrata da un'attività di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nei confronti del privato, che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne condiziona gravemente la libertà di autodeterminazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla richiesta di denaro o di altra utilità.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza: *“Il delitto di concussione...omissis... si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319-quater c.p. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico”* (Cass. pen., Sez. VI, 2 marzo 2016, n. 9429).

Ciò posto, il fatto come ricostruito in atti, avvenuto ben un anno e tre mesi prima delle nuove elezioni indette per il rinnovo della carica di presidente della federazione bocce porta ad escludere che vi sia stata alcuna forma di suggestione, di persuasione o di pressione morale, posta in essere dal De Sanctis in danno del Rizzoli.

La conversazione restituisce un contesto di mercimonio e non emerge in alcun passaggio che il Rizzoli si sia mostrato condizionato dalle parole del De Sanctis, agendo i due su piano di assoluta parità.


Al contrario il lungo colloquio restituisce tutto il risentimento che il Rizzoli nutre nei confronti del De Sanctis per avere manifestato quest'ultimo candidato alla carica di presidente della federazione italiana bocce:

*DE SANCTIS: e allora sono stati corretto*

*RIZZOLI: non sei stato corretto verso di me*

*DE SANCTIS: io sono stato correttissimo*

*RIZZOLI: sei andato in giro che tu eri d'accordo con me che ti saresti candidato*



*DE SANCTIS: che io e te eravamo d'accordo*

*RIZZOLI: io ti ho detto di andare in giro? Tu ti sei fatto un film, ha fatto le proposte a me, tu sei fatto un film, hai detto adesso mi candido*

*DE SANCTIS: io ti ho detto mi candido perché mi hanno detto di candidarmi, vuoi che ti dica nomi e cognomi, che li porti davanti a te?*

Deve, quindi, escludersi che vi stata alcuna forma di pressione nei confronti del Rizzoli, avvertibile come illecita da quest'ultimo, che ne potesse condizionare la libertà di autodeterminazione, tanto che l'opponente solo dopo avere riproposta la propria candidatura per la settima volta a presidente della federazione italiana bocce, ha ritenuto di avvisare l'AG, ma ancora di più la giustizia sportava, degli ipotetici accordi per garantirgli collaborazioni nella stessa fib o nel cip

Va, pertanto, accolta la richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero e conseguente rigetto dell'opposizione proposta per insussistenza del reato

P.Q.M

Rigettata la proposta opposizione, dispone l'archiviazione del procedimento nei confronti di DE SANCITS Marco Junio per insussistenza del fatto.

Dispone la restituzione degli atti al Pubblico Ministero

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

**Roma, li 28 settembre 2020**

**IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

**IL GIUDICE**  
*Emanuela Attura*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
Depositate in Cancelleria



*8-10-20*  
**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Giuliana Foscano*